

N. 75



IL SINDACO

VISTE le ordinanze sindacali n.160 e n. 161 del 14.07.2010;

VISTO il D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il comma 7 dell'art.50 del D. Lgs. 18.08.00 n.267;

VISTA la Legge del 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il D.P.C.M. 16.04.1999 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

CONSIDERATO che, nell'attuale contesto di crisi economica, l'Amministrazione deve prendere atto della opportunità di favorire iniziative per prolungare momenti di evasione e le occasioni di intrattenimento presso tutti gli esercizi pubblici autorizzati, anche al fine di creare un ambiente più accogliente per i turisti che scelgono l'isola quale meta di vacanza;

RITENUTO che occorre, comunque, garantire la vivibilità urbana, le esigenze di igiene e il valore della quiete pubblica quale diritto individuale e interesse collettivo;

ORDINA

In deroga a quanto previsto nell'ordinanza n.160 del 14.07.2010 per i fine settimana dei mesi di maggio e giugno l'attività di intrattenimento musicale all'esterno dei locali dovrà cessare alle ore 1.00 senza arrecare disturbo alla quiete pubblica e osservando quanto disposto dalla normativa in materia di inquinamento acustico.

A tutti gli esercizi pubblici "A" e "B" che svolgono anche attività di intrattenimento musicale (dal vivo, mediante l'uso di apparecchi meccanici e elettronici, mediante l'uso del disk jockey) è consentito di continuare l'attività di intrattenimento musicale fino alle ore 2.00 esclusivamente all'interno dei locali (dalle ore 1.00 alle ore 2.00) e con le porte chiuse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge con l'obbligo di osservare scrupolosamente tutte le altre prescrizioni contenute nella ordinanza n.160 e n.161 del 14.07.10.

I titolari degli esercizi pubblici devono vigilare affinché gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi o rumori ovvero abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone; essi sono inoltre obbligati a vigilare, avvalendosi di addetti al controllo dell'utenza, che all'entrata nei locali o all'uscita, nonché durante l'intrattenimento nelle immediate prossimità degli stessi, i frequentatori non tengono comportamenti atti a turbare la quiete pubblica o che contrastino con le norme igieniche ovvero che determinino, per l'uso e la sosta di auto e motoveicoli, notevoli alterazioni della circolazione stradale.

Le violazioni al presente provvedimento saranno punite con le modalità previste dal vigente “Regolamento comunale delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali” come previsto dalla delibera di C. C n. 36/03; ai sensi dell’art.16 della Legge 16.01.03 n.3, con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n.689, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli artt. 650 e 659 CP.

Se le violazioni degli obblighi e dei divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata, può essere disposta l’immediata sospensione dell’attività per un periodo da 10 a 20 giorni.

DISPOSIZIONI FINALI

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune di Ischia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro il termine di giorni sessanta decorrenti dall’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.

Dalla residenza municipale

Ischia, 30 APR. 2013



IL SINDACO
Ing. Giuseppe Ferrandino

